



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 04/04/2002

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 28marzo 2002, n.9

Art.11 della Legge 27.12.97, n.449 come modificato dagli articoli 53e 54 - comma 5- della Legge 23.12.1998, n.448, in tema di incentivi fiscali per i settori commercio e del turismo. Approvazione e apertura bando.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTO l'art. 11 della legge 27.12.1997, n. 449, che ha disposto la concessione di incentivi fiscali per il commercio e turismo, sotto forma di credito d'imposta, con le modalità e i criteri di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e alle relative disposizioni attuative ad eccezione di quanto previsto ai commi 2,4 e 6 del medesimo art. 10;

(centomila) Euro.

VISTO l'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23.12.1998, n. 448, che ha esteso l'agevolazione alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa;

VISTO l'art. 48 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, che ha disposto il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi;

VISTA la L.R. n. 24 del 11.12.2000 con la quale è stato istituito il fondo unico per gli incentivi fiscali ;

, pari a Euro 6.713.939,69, per gli incentivi fiscali in favore delle imprese operanti nella Regione da concedere sotto forma di credito d'imposta, ai sensi dell'art. 11 della L. 449/97;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 2007 del 21.12.2001 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Puglia e l'Unioncamere della Regione Puglia per l'espletamento delle procedure per l'attuazione dell'art. 11 della legge 449/97;

ACCERTATO che detta convenzione è stata sottoscritta in data 29.1.2002 presso l'assessorato I.C.A. - Settore Commercio - tra il Dirigente del Settore Ing. A. Siggillino e il Direttore dell'Unioncamere Puglia Dr. Giuseppe Liantonio;

RITENUTO che per poter procedere all'assegnazione degli incentivi è necessario approvare il relativo bando allegato alla presente determinazione della quale ne forma parte integrante e sostanziale e stabilire la data a decorrere dalla quale dovrà iniziare la presentazione delle domande di ammissione;

ACCERTATO che unitamente al bando sono stati anche elaborati l'avviso di bando, la guida alla compilazione, il fac-simile della domanda e gli intercalari relativi alla stessa;

CONSIDERATO che la data di chiusura dei termini verrà DETERMINATA E COMUNICATA dalla Regione Puglia, non appena accertato l'esaurimento delle disponibilità finanziarie;

Gli adempimenti contabili di cui alla Legge Regionale nr. 17/1977 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili perché trattasi di mera fissazione di criteri e procedure per attribuzioni benefici di cui alla L. 449/97 - art. 11.

VISTO il D. Lgs 3/2/1993 nr. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 4/2/1997, n. 7 art. 4 - comma 3 e 4, art. 5 ed art. 6;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale nr. 3261 del 28/7/1998, concernente: "separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrative - Direttiva alle strutture organizzative regionali;

RILEVATO che l'art. 6 - comma 5 - della L.R. 7/97 dispone che i provvedimenti dirigenziali sono resi pubblici mediante l'affissione in apposito albo da istituire presso le rispettive Aree e/o Settori;

RITENUTO che l'adempimento rientri nella competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 4 - comma 3 della citata L.R. 7/97;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte dei funzionari;

DETERMINA

1. Di approvare il "bando per l'attuazione dell'art. 11 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54 - comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in tema di incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo", unitamente all'avviso di bando, alla guida alla compilazione, al fac-simile della domanda e relativi intercalari, allegati al presente atto deliberativo e che formano parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. Di stabilire come data di inizio per la presentazione delle domande il 13 maggio 2002, mentre la data di chiusura del bando verrà stabilita, per esaurimento dei fondi, con altra determinazione del dirigente del Settore Commercio.
3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo del Settore Commercio istituito con decreto dirigenziale n. 1 del 27/8/1998.
4. Uno degli esemplari originali del presente provvedimento, completo di attestazione di avvenuta pubblicazione all'Albo, sarà trasmesso alla Segreteria della G.R. e l'altro depositato nella raccolta dei provvedimenti dirigenziali del Settore Commercio.
5. Di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul B.U.R. Puglia.

Il Dirigente di Settore
Ing. Antonio Siggillino

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO
SETTORE COMMERCIO

BANDO

per l'attuazione dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dagli articoli 53 e 54 comma 5 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dall'art. 7 comma 17 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in tema di incentivi fiscali per i settori del commercio e del turismo.

L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto la concessione di incentivi fiscali per il commercio e il turismo sotto forma di credito d'imposta, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ed alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai comma 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Gli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 hanno esteso le agevolazioni alle imprese commerciali all'ingrosso, alle spese per l'acquisto di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica ed hanno elevato l'ammontare massimo di agevolazione concedibile nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia de minimis, cioè a 100.000 Euro. L'articolo 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ha, inoltre, esteso l'agevolazione alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa.

Con l'art. 48 del decreto legislativo 31.3.98, n. 112 è stato disposto il trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi. Con Legge Regionale n. 24 dell'11 dicembre 2000 è stato istituito il Fondo Unico per gli Incentivi alle Imprese; con delibera della Giunta Regionale n. 1679 dell'11 dicembre 2000 sono stati assegnati 13 miliardi di lire per la gestione degli incentivi fiscali in favore delle imprese operanti nella Regione, da concedere sotto forma di credito d'imposta.

Il presente bando fornisce le necessarie indicazioni per la riattivazione dell'intervento nell'ambito di questa Regione e definisce il nuovo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici.

Le richieste dovranno essere presentate a decorrere dal 13.05. 2002 e fino alla data di chiusura dei termini, che verrà determinata e comunicata dalla Regione Puglia, non appena accertato l'esaurimento delle disponibilità finanziarie.

Le richieste spedite prima dell'apertura del suddetto termine, nonché quelle inviate dopo la chiusura per esaurimento dei fondi, saranno restituite alle imprese.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1.1 I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese commerciali che esercitano l'attività di vendita al dettaglio, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, le imprese di vendita all'ingrosso, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese turistiche e le agenzie di viaggi e turismo.

Le domande presentate dovranno essere riferite esclusivamente alle unità locali ubicate nel territorio pugliese.

a) Sono imprese commerciali di vendita al dettaglio quelle che esercitano l'attività di vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale.

Esercita l'attività di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa o su aree pubbliche o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Per "altre forme di distribuzione" s'intendono quelle previste dall'art. 4, comma 1, lett. h): punto 2 "vendita per mezzo di apparecchi automatici", punto 3 "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione" e punto 4 "vendita presso il domicilio dei consumatori" del decreto legislativo 31.3.1998, n. 114.

Esercita l'attività di commercio su aree pubbliche l'impresa che vende merci al dettaglio e/o somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche direttamente al consumatore finale, munita

dell'autorizzazione prevista dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, regolamentata dal D.M. 4.6.1993, n. 248, ovvero, dopo il 24 aprile 1999, di quella prevista dall'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legge regionale n.18 del 24/07/2001.

b) Sono rivendite di monopolio quelle autorizzate in base alla legge 29 gennaio 1986 n. 25.

c) Sono imprese commerciali di vendita all'ingrosso quelle che acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande.

Non sono, pertanto, ammissibili alle agevolazioni le imprese industriali, quelle agricole e quelle artigiane, anche se vendono all'ingrosso i propri prodotti.

d) Sono imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quelle che esercitano la vendita di cibi cotti o crudi e bevande anche alcoliche, per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, con impianti ed attrezzature adeguati; tali imprese debbono essere in possesso dell'autorizzazione comunale di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

e) Le imprese turistiche sono quelle definite dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (G.U. del 25 maggio 1983, n. 141), ivi comprese le agenzie di viaggi e turismo e quelle disciplinate dalle leggi regionali n.11 dell'11.02.99 (B.U.R.P. N.18 DEL 19.02.99) e n.17 del 24.7.2001 (B.U.R.P. n.111 del 25.7.2001), cioè: Alberghi, Motel, Villaggi - albergo, Residenze turistico alberghiere (o residence), Alberghi dimora storica - residenza d'epoca, Alberghi centro benessere, Campeggi, Villaggi turistici, Alloggi agrituristici, Affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Case per ferie, Ostelli della gioventù, Stabilimenti balneari, Spiagge attrezzate, Darsene e approdi turistici, Servizio turistico "Bed & Breakfast".

1.2 Sono, invece, ritenute non ammissibili le seguenti tipologie di attività:

a) tra le imprese commerciali:

- le attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni, distributori posti in luoghi privati);
- l'attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);
- l'attività di farmacie e rivendita di carburanti, salvo le parti di attività derivanti da autorizzazioni comunali per tabelle speciali di cui al DM 375/1998 ed al DM 561/1996 o autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 114/98 (cosmetici, shopping centre, ecc.);
- le attività di trasformazione di prodotti;
- le attività di noleggio, salvo vi sia l'autorizzazione a vendita parziale delle merci (videonoleggio, ecc.);

b) tra le imprese di somministrazione di alimenti e bevande:

- le attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o, comunque, limitato a determinate categorie ed utenze);
- le attività artigianali per la produzione propria, con eccezione della merce di altra provenienza, posta in vendita e comunque per la sola parte riguardante la somministrazione;

c) tra le imprese turistiche:

- le attività di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o organizzatore di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida speleologica, animatore turistico, tour operator.

1.3 Ai fini della definizione di piccola e media impresa si applicano i parametri fissati per le imprese del commercio, dei servizi e del turismo, sulla base di quanto disposto dal D.M. 18 settembre 1997 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 1997, n. 229), in relazione alla citata legge 317/91 (decreto MICA 23 dicembre 1997, pubblicato sulla G.U. dell'11 febbraio 1998), di seguito indicati:

A. È definita piccola e media l'impresa che soddisfi tutti i requisiti sotto indicati:

a) che abbia meno di 95 dipendenti,

b) che abbia un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di Euro,

c) che sia in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto

ministeriale del 18 settembre 1997.

B. Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa che soddisfi tutti i requisiti sotto indicati:

- a) che abbia meno di 20 dipendenti,
- b) che abbia un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro,
- c) che sia in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

2. SPESE AMMISSIBILI

2.1 Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali nuovi, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale ubicata nel territorio pugliese cui sono destinati e oggetto di ammortamento, individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 31.12.1988, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente specificate", di seguito elencati:

A. GRUPPO XIX - "Alberghi, ristoranti, bar e attività affini"

- a) Mobili e arredamento
- b) Biancheria
- c) Attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature di cucina, ecc.)
- d) Impianti generici (riscaldamento, condizionamento)
- e) Impianti specifici (igienici, cucine, frigoriferi, ascensori, montacarichi, impianti telefonici, citofonici, campanelli e simili)
- f) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici

B. ATTIVITA' NON PRECEDENTEMENTE SPECIFICATE - "Altre attività"

- a) Impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura, ecc.
- b) Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico)
- c) Stigliatura
- d) Arredamento
- e) Banconi blindati o con cristalli blindati
- f) Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva
- g) Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione
- h) Impianti destinati al trattamento ed al depuramento delle acque, fumi nocivi, ecc. mediante impiego di reagenti chimici
- i) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio
- j) Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer e i sistemi telefonici elettronici

C. ULTERIORI TIPOLOGIE DI SPESE

Sono, altresì, ammissibili anche le spese relative all'acquisto di programmi informatici (ivi inclusi quelli riferiti all'introduzione dell'Euro) e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (ivi inclusi gli apparecchi EFT-POS).

Per quanto riguarda l'acquisto di programmi informatici, rientrano in tale tipologia di spesa i software applicativi, utilizzati cioè per applicazioni particolari; mentre i software di sistema, essendo riferiti

strettamente all'hardware, sono considerati come parte integrante del bene sul quale sono applicati. Per quanto riguarda i sistemi di pagamento con moneta elettronica, rientrano in tale tipologia di spesa l'acquisto dell'hardware e del relativo software di sistema, nonché il software applicativo. Sono escluse le spese per il noleggio delle apparecchiature, quelle relative a canoni, ecc. Le spese relative ai programmi informatici debbono essere capitalizzate e, rappresentando spese che hanno utilità per più esercizi, debbono essere dedotte dal reddito sulla base delle quote imputabili ai singoli esercizi, secondo la vigente disciplina fiscale. Sono, infine, ammissibili anche le spese relative agli acquisti di beni per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

2.2 Non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, nonché quelle per costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Sono, inoltre, escluse le spese relative a scorte e ad investimenti oggetto di auto fatturazione.

2.3 Le spese medesime devono essere state integralmente fatturate a partire dal 7 giugno 1999 e sono ammissibili al netto dell'IVA e di eventuali altre imposte, spese notarili, interessi passivi, costi di imballaggio e trasporto, materiali di consumo ed ogni altro onere accessorio. Non sono ammissibili le spese fatturate, anche parzialmente, anteriormente alla predetta data.

2.4 Gli acquisti dei beni da ammettere alle agevolazioni possono essere effettuati, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della vendita con riserva della proprietà (art. 1523 C.C.), nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria.

Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione l'impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il 30% del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione. Nel caso di acquisto tramite locazione finanziaria, ai fini del rispetto del termine di cui al comma precedente e della determinazione del costo agevolabile, si fa riferimento alla fattura intestata alla società di leasing.

Nel caso di acquisto effettuato ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, per il rispetto della predetta quota, si fa riferimento al pagamento degli effetti, che comunque devono essere stati emessi integralmente.

2.5 Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed installati, o utilizzati, nell'unità locale indicata nel modulo di domanda. Qualora l'impresa intenda utilizzare i beni agevolati, nel corso del triennio che decorrerà dalla data di concessione delle agevolazioni, presso un'altra unità locale dell'impresa stessa, deve darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni, alla Camera di commercio presso la quale è stata presentata la domanda, pena la revoca delle agevolazioni.

2.6 Per le attività stagionali, a parziale deroga di quanto stabilito nel precedente punto 2.5, l'impresa potrà trasferire i beni agevolati dall'unità locale interessata ad altro luogo, ai fini di custodia, per la durata di non utilizzo dei predetti beni nell'unità locale per il periodo di chiusura. In tal caso l'impresa dovrà comunicare alla Camera di commercio competente, nei termini e con le modalità previste dal precedente punto 2.5, il luogo ove i beni agevolati sono stati temporaneamente trasferiti ed il periodo di permanenza degli stessi in tale località.

3. TIPOLOGIA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

3.1 L'agevolazione concessa consiste in un credito d'imposta determinato nella misura del 20% del costo ammissibile dei beni.

Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini fiscali o contributivi, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato concesso e con le modalità previste dal decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive disposizioni attuative, attraverso compensazione, utilizzando il modello F24, codice tributo 6703.

3.2 Le agevolazioni in questione sono concesse con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12/01/2001 relativo agli aiuti de minimis pubblicato nella G.U.C.E. serie L 10 del 13/01/2001). Il regime di aiuti de minimis consente alla impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non superiori a 100.000 EURO, nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis.

Qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto, nel triennio precedente la data di concessione dei presenti contributi, aiuti riconducibili alla categoria de minimis d'importo complessivamente inferiore a 100.000 EURO, tale limite non dovrà essere superato per effetto della concessione dell'agevolazione richiesta. Ne consegue che per effettuare il calcolo di capienza la Regione Puglia deve conoscere l'importo di tutti gli aiuti de minimis concessi all'impresa richiedente nel predetto periodo. A tal fine l'impresa richiedente, nel caso in cui abbia ottenuto nel triennio antecedente la data di spedizione della domanda aiuti riconducibili sotto la categoria de minimis d'importo complessivamente inferiore a 100.000 EURO, deve indicare negli appositi spazi del modulo di domanda i dati richiesti, pena l'esclusione dalle agevolazioni. Eventuali contributi ottenuti ai sensi della L.449/1997 in relazione alle domande presentate negli anni 1998 e 1999 non vanno indicati in quanto già noti.

Il richiedente si impegna altresì, pena l'esclusione dalle agevolazioni, a comunicare tempestivamente (entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza) eventuali altri contributi che gli fossero concessi in regime de minimis entro la data di concessione del presente incentivo di cui abbia avuto conoscenza dopo la presentazione della domanda. A tal fine utilizzerà l'apposito modulo allegato n. 2 al presente bando.

Il tasso di conversione Lira/Euro da applicare per gli aiuti concessi a partire dal 1999 è pari a 1936,27.

Gli aiuti de minimis non sono, inoltre, erogabili alle imprese appartenenti ai settori agricoltura, pesca, trasporti, siderurgia e costruzioni navali.

Nel caso in cui l'impresa non abbia beneficiato nel triennio antecedente la data di concessione del presente aiuto di alcun aiuto de minimis, l'ammontare massimo di agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 449 del 1997, come modificato dalla legge n. 448 del 1998, è pari a lire 193.627.000, corrispondente a spese sostenute per lire 968.135.000.

3.3 Le risorse disponibili sono pari a 6.478.951,80 EURO (corrispondenti a lire 12.545.000.000).

3.4 E' prevista una riserva, pari al 70% delle risorse finanziarie a disposizione, a favore delle imprese che occupano fino a 19 dipendenti. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente verrà utilizzata dalle altre imprese. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti si applicano i medesimi criteri utilizzati per la determinazione della dimensione aziendale di cui al citato decreto ministeriale 18 settembre 1997.

4. MODALITA' E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

4.1 La domanda per la richiesta delle agevolazioni deve essere spedita a partire dal 13 maggio 2002, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di Commercio della provincia di questa Regione nella quale è situata l'unità locale ove vengono utilizzati i beni per i quali si richiedono le agevolazioni. La richiesta di agevolazione va redatta utilizzando la fotocopia dello schema di domanda allegata al presente bando; il modello è reperibile presso le sedi provinciali delle Camere di Commercio della Puglia:

C.so Cavour, 2 70121 BARI

V. Bastioni Carlo V, 4 72100 BRINDISI

Via Dante, 27 71100 FOGGIA

V.le Gallipoli, 39 73100 LECCE

V.le Virgilio, 19 74100 TARANTO

nonché sui siti Internet della Regione PUGLIA www.regione.puglia.it. di Infocamere www.infocamere.it/incentivi e sui siti delle rispettive Camere (www.ba.camcom.it, www.br.camcom.it, www.fg.camcom.it, www.le.camcom.it, www.ta.camcom.it).

La busta può contenere una sola domanda, a pena di esclusione, e deve indicare il riferimento: "Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio".

L'impresa dovrà, altresì, trasmettere alla Camera di Commercio competente, unitamente alla domanda di agevolazione, la seguente documentazione:

- a) copia fotostatica delle fatture relative ai beni per i quali sono state richieste le agevolazioni (nel caso di acquisto tramite leasing, copia della fattura intestata alla società di locazione finanziaria);
- b) quietanza originale delle stesse, ovvero relativa dichiarazione in originale del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento per almeno il trenta per cento del costo agevolabile (nel caso di leasing, la dichiarazione deve essere rilasciata dalla società di locazione finanziaria; nel caso di acquisto ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'istituto di credito). In alternativa, può essere prodotta la contabile bancaria di ritorno o la R.I.BA. di avvenuto pagamento, quando questa contiene le indicazioni relative a: denominazione dell'impresa, numero della fattura di riferimento, importo e data dell'avvenuto pagamento.

4.2 La Regione Puglia, controllate le disponibilità finanziarie, predispone appositi e distinti elenchi, compilati rispettando l'ordine cronologico di spedizione, relativi alle domande validamente pervenute e trasmesse da ciascuna Camera di Commercio, e comunica alle imprese interessate l'avvenuta concessione della agevolazione.

4.3 Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle domande spedite nell'ultimo giorno utile nei rispettivi elenchi, la Regione Puglia applica una riduzione percentuale in eguale misura, nel rispetto della riserva di cui al precedente punto 3.4.

4.4 La Regione Puglia, tramite i mezzi di comunicazione che riterrà più idonei (comunicato stampa, Internet, e BURP), rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi. A decorrere dal giorno successivo a tale data non potranno essere spedite domande di agevolazione; le domande eventualmente inviate saranno restituite alle imprese.

Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Puglia può, con proprio decreto, fissare nuovi termini per la presentazione delle domande.

4.5 Sono motivi di esclusione dagli elenchi cronologici di cui al punto 4.2:

- a. la compilazione della domanda su modello diverso da quello allegato al presente bando;
- b. la mancata, erronea o parziale compilazione dei campi segnalati come obbligatori nel modulo di domanda d'accesso ai benefici;
- c. eventuali modificazioni apportate ai contenuti del modello di domanda;
- d. la mancata sottoscrizione della domanda; ai sensi dell'art.38 T.U. D.P.R. 445/2000 la domanda deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento valido d'identità del firmatario);
- e. il mancato invio, contestualmente alla domanda di concessione, della documentazione prevista al punto 4.1, lett. a) e b). Qualora quest'ultima sia prodotta solo parzialmente, saranno esclusi solo i beni non documentati.
- f. L'inserimento di più domande in una stessa busta.

5. DIVIETO DI CUMULO

5.1 L'impresa non può beneficiare, per i medesimi beni oggetto delle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge n. 449 del 1997, di altre agevolazioni previste, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi gli aiuti de minimis.

6. CONTROLLI, MODIFICHE E REVOCHE

6.1 Qualora, in fase di controllo pre-concessione, l'ufficio camerale necessiti di chiarimenti in merito alla domanda di concessione, sarà inviata al richiedente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, cui la ditta dovrà rispondere entro 10 giorni, con stessa modalità. In caso di mancato riscontro nei termini previsti, si procederà alla modifica dell'agevolazione richiesta.

6.2 La Regione Puglia provvede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni qualora:

- a) i beni oggetto di agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;
- b) l'impresa non abbia comunicato alla Camera di Commercio, entro trenta giorni, l'utilizzo dei beni oggetto dell'agevolazione presso altra unità locale dell'impresa stessa, ovvero, nel caso di attività stagionali, lo spostamento dei beni presso altra località per il periodo di chiusura;
- c) l'impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione di cui al presente bando, di altre agevolazioni, previste sotto qualsiasi forma, ivi inclusa la categoria de minimis;
- d) quando, a seguito di controlli ispettivi, al contrario di quanto dichiarato dall'impresa nella domanda, si sia verificata l'insussistenza delle condizioni necessarie per l'accesso alle agevolazioni;
- e) l'impresa abbia cessato l'attività, ovvero il richiedente l'agevolazione abbia ceduto, donato o dato in affitto l'azienda o l'unità locale interessata a soggetto privo dei requisiti richiesti dal presente bando;
- f) dopo la concessione la Camera accerti che l'impresa non ha comunicato i benefici de minimis ottenuti dopo la presentazione della domanda.

6.3 In ogni caso, la Regione Puglia e le Camere di Commercio possono disporre ispezioni presso le imprese beneficiarie, ai fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni.

6.4 In caso di revoca della concessione, la Camera di Commercio ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6.5 Ai fini della restituzione delle agevolazioni revocate, si precisa che, qualora la revoca venga disposta per le inadempienze di cui al punto 6.2, in particolare per azioni o fatti addebitabili al beneficiario, l'impresa dovrà restituire l'incentivo ricevuto, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito di imposta.

In tutti gli altri casi, la restituzione dell'agevolazione comporta la maggiorazione di un interesse in misura pari al tasso di interesse legale.

6.6 Chi rilascia o utilizza certificazioni attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.164 a 51.645 EURO (in lire da 10 a 100 milioni), ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

7. AFFITTO, CESSIONE, CESSAZIONE E FUSIONE PER INCORPORAZIONE

7.1 In caso di affitto di azienda o ramo di essa, rimanendo l'azienda di proprietà del cedente, lo stesso continuerà ad essere beneficiario del credito d'imposta concesso. L'affittuario, trattandosi di beni di proprietà del locatore, non ha titolo né a presentare la domanda né ad usufruire del credito. L'affittuario deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla Legge 449/97 (come specificati al punto 1. del presente bando) ed è obbligato, nei confronti del locatore, a non distrarre i beni agevolati per la durata di tre anni dalla concessione; in caso contrario la Regione Puglia provvederà alla revoca del beneficio con relativo obbligo di restituzione del credito d'imposta, maggiorato degli interessi previsti.

7.2 In caso di cessione d'azienda, o di ramo d'azienda nel quale sono compresi i beni oggetto del beneficio, prima della scadenza del triennio dalla data di concessione, il cedente che ha ottenuto la concessione ed usufruito totalmente del credito d'imposta, al fine di mantenere il beneficio si dovrà assicurare che il cessionario sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa e che il medesimo non alieni i beni per tre anni dalla concessione; in caso contrario la Regione Puglia

provvederà alla revoca del beneficio con relativa restituzione del credito d'imposta ottenuto, maggiorato degli interessi previsti.

7.3 Nel caso il cedente non abbia usufruito del credito d'imposta o ne abbia usufruito solo in parte, la parte non utilizzata del suddetto credito verrà trasferita al cessionario, fermo restando il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti soggettivi e del vincolo di non alienazione dei beni nei tre anni successivi la data di concessione.

7.4 Le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3 si applicano anche in caso di successione ereditaria.

7.5 Il caso di cessazione di attività dopo la concessione e fruizione del credito, rientra nei casi di revoca di cui al precedente capitolo 6, e cioè divieto di cessione e alienazione nei tre anni successivi alla data di concessione.

7.6 Nell'ipotesi di fusione per incorporazione dell'azienda, fruisce del credito l'impresa incorporante.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi della Legge 675/96 "Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

9. RICORSI

9.1 Avverso le determinazioni regionali in applicazione dell'art.11 della Legge 449/97, è ammesso ricorso giurisdizionale o amministrativo nei termini di legge.

10. MISURE ORGANIZZATIVE

10.1 Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura possono, eventualmente in collaborazione con le associazioni di categoria, intraprendere iniziative dirette ad agevolare la presentazione delle domande, anche mediante la diffusione e l'utilizzo di appositi supporti informatici.

Il Dirigente di Settore
(Ing. Antonio Siggillino)
REGIONE PUGLIA

AVVISO

RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
DI CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI

DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 27.12.1997 N. 449 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

FINALITA' DELLA PROCEDURA

In attuazione del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, art. 48 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 maggio 2000, viene attivata dalla Regione PUGLIA - Assessorato all'Industria, Commercio e Artigianato - Settore Commercio, la procedura di cui alla legge 27.12.1997 n. 449 - art. 11 -, così come modificata con legge 23.12.1998, n. 448 e 23.12.1999, n.488 e relativi provvedimenti attuativi, che dispone la concessione di incentivi fiscali per il commercio ed il turismo, sotto forma di credito di imposta.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alle Camere di Commercio territorialmente competenti - con riferimento all'ubicazione dell'unita' locale nel territorio pugliese - a fare data dal giorno 13 maggio 2002 e, comunque, non oltre il termine di esaurimento dei fondi, che verrà reso pubblico con idonei mezzi di comunicazione, a cura della Regione PUGLIA.

Ai fini dell'assegnazione delle agevolazioni si terrà conto dell'ordine cronologico di spedizione delle domande (data del timbro postale).

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere ammessi a beneficiare degli incentivi fiscali di cui al bando, le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa, le imprese di vendita all'ingrosso, le imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese turistiche e le agenzie di viaggio e turismo.

SPESE AMMISSIBILI

Saranno ammesse ai benefici le spese fatturate nel periodo compreso fra il 7 giugno 1999 e la data di spedizione della domanda di cui al presente bando; dette spese debbono riguardare l'acquisto di beni strumentali, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unita' locale cui sono destinati ed oggetto di ammortamento, secondo la normativa fiscale vigente.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

1. Domanda per l'ottenimento dell'incentivazione, in bollo da 10.33 EURO, utilizzando esclusivamente - anche in fotocopia - lo schema di domanda reperibile presso le sedi provinciali delle Camere di Commercio della Puglia, nonché sui siti Internet della Regione PUGLIA www.regione.puglia.it e sui siti delle rispettive Camere.
2. Fotocopia delle fatture relative ai beni per i quali e' richiesta l'agevolazione.
3. Quietanza originale delle stesse, ovvero dichiarazione in originale del fornitore che attesti l'avvenuto pagamento di almeno il trenta per cento del costo indicato.

MODALITA' ATTUATIVE ED ISTRUTTORIE

L'agevolazione prevista dalla legge 449/1997 consiste nella concessione di un credito di imposta determinato nella misura massima del 20% dei costi indicati nel modello di domanda e ritenuti ammissibili.

Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini fiscali o contributivi, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato concesso e con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive disposizioni attuative, attraverso compensazione, utilizzando il modello F24, codice tributo 6703.

L'agevolazione è concessa con le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina Comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese e quindi nella misura massima di 100.000 EURO (lire 193.627.000) nell'arco del triennio precedente la data di concessione dei contributi di cui al presente

bando.

IL DIRIGENTE

(Ing. Antonio Siggillino)

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA AL COMMERCIO E ALL'ARTIGIANATO

SETTORE COMMERCIO

GUIDA AGLI INCENTIVI FISCALI

IN FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

COMMERCIALI E TURISTICHE

(Legge 449/97, art. 11; legge 448/98, articoli 53 e 54 e legge 488/99, art.7)

Redazione a cura del Settore Commercio della Regione Puglia
e dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia
PRESENTAZIONE

La presente Guida è stata predisposta dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia, di concerto con l'Assessorato al Commercio della Regione, nel quadro delle attività d'indirizzo e coordinamento concernenti la "gestione" della delega, sui controlli delle domande di incentivo, recentemente attribuita dal governo centrale alle Regioni mediante le seguenti norme:

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2000 "Determinazioni delle percentuali di

riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese",

DPCM 26 maggio 2000 "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli artt. 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 112/98.

Nell'ambito della trattazione, sono state anche indicate le soluzioni ai più ricorrenti quesiti relativi al campo di applicazione della normativa, con particolare riferimento all'ammissibilità agli incentivi delle attività economiche e dei singoli soggetti.

Il testo è stato redatto dal dr. Mario Petrucci, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Lecce, con la collaborazione di:

Giulia De Marco e Domenico Cassano, della Regione Puglia

Daniela Tedeschi, della CCIAA di Bari

Emanuele Marangione, della CCIAA di Taranto

Angelo Vincenti, della CCIAA di Lecce

Giovanna Nardacchione, della CCIAA di Foggia

Marisa Tanzarella, della CCIAA di Brindisi.

La guida tiene conto delle esperienze maturate dal personale camerale operante presso i vari uffici per gli incentivi nel periodo di applicazione delle leggi 449/97 (art. 11) e 448/98 (articoli 53 e 54) e delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico durante le numerose riunioni tenute presso l'Unione Regionale delle Camere di Commercio di Puglia.

In appendice alla guida è riportata la determinazione del Dirigente del Settore Commercio n. 9 del 28/03/2002, (pubblicata nel B.U.R.P. n. 42suppl. del 4/4/02) con la quale la Regione fornisce le indicazioni necessarie alla riattivazione dell'intervento; contiene, inoltre, l'elenco alfabetico dei beni ritenuti ammissibili o meno all'agevolazione, nonché il modulo ufficiale di domanda predisposto dal Comitato medesimo.

Bari, marzo 2002

Capitolo primo

1.1 LE IMPRESE BENEFICIARIE

Possono beneficiare del credito d'imposta le piccole e medie imprese che esercitano una o più delle seguenti attività:

Commercio al dettaglio, ivi incluse le rivendite di generi di monopolio

Commercio all'ingrosso

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Le imprese turistiche

Le agenzie di viaggio e turismo

1.2 DEFINIZIONI

Si riportano qui di seguito le relative definizioni al fine di circoscrivere esattamente il campo di applicazione delle norme che ci accingiamo ad esaminare.

1.2.1 Commercio al dettaglio

La definizione di commercio al dettaglio è prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 contenente le norme di modifica della legge 426/71 sulla disciplina del commercio.

Pertanto, per "commercio al dettaglio" deve intendersi l'attività svolta da "chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale".

Si tratta di attività che possono essere svolte con varie forme o modalità:

1. in sede fissa (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita): si tratta di attività già autorizzate in base alla Legge 426/71 o soggette a preventiva comunicazione/autorizzazione comunale ai sensi del decreto legislativo 114/98;
2. su aree pubbliche: attività già autorizzate ai sensi della legge 112/91 o soggette ad autorizzazione comunale, ai sensi del D.Lgs. 114/98 e Legge regionale 18/2001;
3. forme speciali di vendita al dettaglio, di cui all'art. 36 della legge n. 426/71 ora disciplinate dagli artt. 17-18-19 del decreto legislativo 114/98 e cioè:
 - vendita per mezzo di apparecchi automatici,
 - vendite per corrispondenza, televisive ed altri sistemi di comunicazione;
 - vendite effettuate presso il domicilio del consumatore.

Tra le forme speciali di vendita rientrano anche quelle realizzate tramite Internet (il cosiddetto commercio elettronico). Sono, inoltre, incluse le rivendite di giornali e riviste ed i soggetti che subentrano nella gestione temporanea dell'impresa (sulla base di regolare contratto di affitto d'azienda) purché in regola con la vigente normativa, poiché, per il periodo di vigenza del contratto, potrebbero essere interessati agli investimenti strumentali all'esercizio dell'attività.

Sono esclusi dai benefici:

1. gli esercenti attività di vendita al dettaglio rivolte non al pubblico, ma a cerchie limitate di soggetti (spacci interni, distributori posti in luoghi privati, ecc.);
2. gli esercenti attività indicate al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998, tra i quali:
 - gli agricoltori, gli artigiani e gli industriali che vendono al dettaglio solo i propri prodotti;
 - nonché i titolari delle seguenti imprese: farmacie, rivendite di carburanti, quando vendono esclusivamente i prodotti previsti dalle norme che regolano le predette attività; tali soggetti possono, invece, beneficiare delle agevolazioni se: - sono autorizzati per la vendita di altri prodotti complementari o non all'attività principale, con le procedure di silenzio-assenso previste dal D.Lgs. 114/98; - titolari di autorizzazione rilasciata dal comune per una delle tabelle speciali di cui all'allegato 9 del D.M. n. 375/88, così come modificate da D.M. 17.9.1996, n. 561 o, eventualmente, per qualsiasi altra tabella.

Si ricordi al riguardo che il bene acquistato è incentivabile solo se esso è strettamente pertinente all'attività cui fa riferimento l'autorizzazione posseduta, sempre che questa sia relativa ai settori di attività che possono beneficiare del credito d'imposta. Non sono, per esempio, ammissibili gli strumenti necessari al farmacista per la preparazione di farmaci galenici che sono strettamente pertinenti all'attività propria del farmacista e non alla vendita dei prodotti parafarmaceutici.

Inoltre, non è ammissibile all'incentivo l'attività di noleggio di videocassette, a meno che il titolare dell'attività non sia anche in possesso di una autorizzazione alla vendita di videocassette (o altro materiale audio e video). In quest'ultimo caso i beni che possono beneficiare degli incentivi sono solo quelli pertinenti all'esercizio dell'attività di vendita.

1.2.2 Commercio all'ingrosso

E' definita impresa commerciale di vendita all'ingrosso quella che acquista merci in nome e conto proprio e le rivende ad altri commercianti (siano essi grossisti e/o dettaglianti), ad utilizzatori professionali o a utilizzatori in grande.

Per utilizzatori professionali debbono intendersi tutte le imprese che utilizzano i beni acquistati dal grossista per lo svolgimento della loro attività di impresa o professionale; mentre, per utilizzatori in

grande, si debbono intendere quelli che acquistano detti beni per il consumo diretto nell'ambito delle strutture da essi gestite (come: ospedali, caserme, convivenze in genere).

1.2.3 Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Tali devono intendersi quelle disciplinate dalla legge n. 287/1991. Detta legge distingue l'attività di somministrazione nelle seguenti tipologie:

1. Tipologia "A" (ristoranti - trattorie - pizzerie - tavole calde e simili).

Questa tipologia comprende gli esercizi di ristorazione nei quali viene svolta l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, compreso il latte e le bevande aventi un contenuto alcolico superiore ai 21 gradi.

2. Tipologia "B" (bar - caffè - gelaterie - pasticcerie e simili).

Questa tipologia include gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché del latte e dei dolci, compresi i generi di pasticceria, gelateria e gastronomia.

3. Tipologia "C" (locali notturni - sale da ballo - sale da gioco - stabilimenti e simili).

In questa tipologia sono compresi gli esercizi di tipo A e B nei quali l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande viene esercitata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Ovviamente sono esclusi dal beneficio tutti quei beni che non sono strettamente pertinenti all'attività di somministrazione.

4. Tipologia "D" (bar - caffè - gelaterie - pasticcerie - esercizi similari).

Appartengono a questa tipologia gli esercizi di cui alla tipologia "B" (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e similari) nei quali è, però, esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Tali attività sono soggette ad autorizzazione comunale ma è possibile che esercizi sorti prima del 1991 siano ancora in possesso dei vecchi tipi di licenza della Questura o del Comune.

Sono esclusi dai benefici:

Tutti gli esercizi che somministrano alimenti e/o bevande ad una cerchia predeterminata di persone e, quindi, non al pubblico: come, per esempio, i circoli privati, le mense aziendali e, comunque, tutti quegli esercizi che non sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione amministrativa comunale prevista dalla legge n. 287 del 1991.

Per le imprese artigiane, iscritte al relativo Albo, autorizzate anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, non sono agevolabili i beni strumentali utilizzati per la produzione propria.

1.2.4 Imprese turistiche

Tra le imprese turistiche che possono beneficiare degli incentivi previsti dalle leggi citate rientrano le strutture ricettive di cui all'art. 6, comma 1, della legge quadro sul turismo, n. 217/1983 e le strutture indicate dalle leggi regionali n.11 dell'11.02.99 e n.17 del 24.7.2001; sono considerate tali quelle di seguito elencate:

Alberghi

Motel

Villaggi - albergo

Residenze turistico alberghiere (o residence)

Alberghi dimora storica - residenza d'epoca

Alberghi centro benessere

Campeggi
Villaggi turistici
Alloggi agrituristici
Affittacamere
Case e appartamenti per vacanze
Case per ferie
Ostelli della gioventù
Stabilimenti balneari
Spiagge attrezzate
Darsene e approdi turistici
Servizio turistico "Bed & Breakfast"

Con riferimento alle altre figure professionali disciplinate dalla legge quadro sul turismo, si fa notare che sono escluse quelle che, non possedendo i requisiti per essere considerate imprese di cui all'art.2082 del c.c., non siano iscritte nel relativo Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio.

Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

guida turistica
interprete turistico
corriere o accompagnatore turistico
organizzatore professionale di congressi
istruttore nautico
guida speleologica
animatore turistico
qualsiasi altra professione attinente al turismo

Sono esclusi anche i tour operators (v. l'art. 3, comma 1, lett. a del Decreto legislativo n.111/95, recante l'attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), in quanto la loro attività d'impresa non è disciplinata dalla citata legge quadro sul turismo.

1.2.5 Agenzie di viaggio e turismo

Sono, inoltre, da annoverarsi tra le imprese che possono beneficiare degli incentivi anche le agenzie di viaggio e turismo, anch'esse disciplinate dalla legge quadro sul turismo prima richiamata (art. 9 della 217/83).

1.2.6 Attività miste

Esistono alcune fattispecie nelle quali l'attività commerciale e/o di somministrazione vengono svolte congiuntamente ad altre attività economiche che, per la loro natura, sono escluse dai benefici previsti dal presente bando.

Al riguardo, possono aversi i seguenti casi:

1. attività artigianale, agricola, industriale, ecc., esercitata, nello stesso locale, congiuntamente alla vendita, al dettaglio o all'ingrosso, di beni non di propria produzione (come, per esempio, spesso si riscontra in alcuni laboratori di ottico, pellicciaio, ecc.).

In questo caso ai benefici fiscali possono essere ammessi solo i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività commerciale, al dettaglio e/o all'ingrosso, nonché quelli ad uso promiscuo (registratore fiscale, impianti,

ecc.).

Si ricordi che le imprese artigiane, agricole ed industriali sono ammesse agli incentivi solo se legittimate all'esercizio dell'attività commerciale svolta in una qualsiasi, o più, delle forme indicate precedentemente.

2. attività artigianale, agricola, industriale esercitata, nello stesso locale, congiuntamente alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (es. pasticcerie, rosticcerie, gelaterie, ecc.). Anche in questo caso, ai benefici fiscali possono essere ammessi soltanto i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività di somministrazione, nonché quelli ad uso promiscuo; tale attività deve essere esercitata legittimamente, cioè l'impresa deve essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Comune a norma della legge 287/91, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Per esempio, una pasticceria artigianale (intendendo per tale quella regolarmente iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane), se titolare di una autorizzazione alla somministrazione, potrà chiedere agevolazioni per i beni che riguardano detta attività e non anche per quelli che utilizza per l'attività produttiva di tipo artigianale.

1.3 CONCETTO D'IMPRESA BENEFICIARIA - REQUISITI

Possono beneficiare degli incentivi fiscali le imprese che siano in possesso dei requisiti previsti dai D.M. 18.09.1997 (in G.U. n. 229 dell'1 ottobre 1997) e 23.12.1997 (in G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998) che definiscono la piccola e media impresa del commercio, dei servizi e del turismo.

Si tratta, quindi, di quei soggetti che hanno l'obbligo d'iscrizione in una delle Sezioni del Registro delle Imprese della provincia in cui è ubicata la sede legale; se le stesse svolgono attività d'impresa con unità locali in altre province, sono altresì iscritte nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) della competente Camera di Commercio I.A.A.

Sono, pertanto, esclusi i soggetti tenuti ad iscriversi solo nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) come, per esempio, le associazioni, a meno che queste non esercitino attività d'impresa, con relativa iscrizione al Registro delle Imprese.

I soggetti che esercitano l'attività d'impresa, ma non sono ancora muniti del numero di iscrizione al Registro delle Imprese, per essere ammessi ai benefici fiscali, devono almeno aver presentato denuncia di iscrizione in detto Registro (se trattasi di società, deve essere stata presentata anche la denuncia al REA dell'attività d'impresa esercitata); pertanto, debbono allegare alla domanda di incentivo la fotocopia di tali denunce, nonché copia della ricevuta rilasciata dalla Camera di Commercio all'atto del ricevimento della denuncia stessa.

1.4 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Per i beni ammessi agli incentivi, devono sussistere contemporaneamente ed inderogabilmente tre condizioni:

- fatturazione integrale a decorrere dal 7 giugno 1999;
- per ciascun bene deve essere stato pagato, al momento della trasmissione della domanda, almeno il 30 % del costo al netto dell'IVA, di eventuali altre imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi (1), dei costi di imballaggio e di trasporto, dei materiali di consumo;
- deve trattarsi di beni oggetto di ammortamento ed effettivamente registrati nel libro dei cespiti

ammortizzabili, o comunque nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n.435 del 7 dicembre 2001 e delle vigenti norme fiscali.

(1) A proposito degli interessi passivi, ci sembra utile ed opportuno, ai fini di una corretta applicazione delle norme che regolano la materia, segnalare che gli interessi passivi che gravano sulle rate che l'impresa versa alle società di leasing fanno parte integrante delle rate stesse; pertanto, debbono essere considerati veri e propri costi e non, come erroneamente si potrebbe credere, canoni per l'uso dei beni; tant'è che il bene oggetto del contratto di leasing può essere, alla fine, acquistato dalla ditta contraente. Pertanto, tali interessi, in quanto incentivabili, non vanno scorporati dalle relative rate. Tale interpretazione è suffragata anche dalla constatazione che, in altre circostanze e per effetto di altre leggi, è considerata ammissibile a finanziamento anche tale categoria di "costi".

1.5 CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

1.5.1 Definizione di piccola e media impresa commerciale e di servizi

E' da considerarsi piccola e media impresa quella che possiede tutti e tre i seguenti requisiti:
indipendenza, secondo la definizione dell'art. 1, c. 4, del D.M. 18.9.1997;
fatturato annuo non superiore a 15 milioni di EURO, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di EURO;
meno di 95 dipendenti.

a) Requisito di indipendenza dell'impresa

E' considerata indipendente l'impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa, oppure congiuntamente da più imprese, non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa, secondo il caso.

Pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, devono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori.

La soglia del 25% può essere superata:

se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori

istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa; se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti quantitativi previsti dalle due definizioni sopraindicate, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese.

Il capitale e i diritti di voto saranno considerati come detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora ciò avvenga per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

Riguardo al requisito di indipendenza, nei rapporti che si instaurano tra franchisee e franchisor, nei contratti di franchising, non ricorre alcuna condizione di controllo in quanto l'indipendenza dell'impresa franchisee è una condizione imprescindibile in questo tipo di rapporti; pertanto, non vale il controllo esercitato sulla base del potere contrattuale dell'impresa leader (franchisor).

b) Parametri dimensionali delle piccole e/o medie imprese (escluse le nuove imprese)

b.1) Fatturato

Corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile. S'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

b.2) Fatturato annuo e totale di bilancio

Sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente alla sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, ci si riferisce al prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

c) Numero di dipendenti occupati

Corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno; mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati del fatturato annuo.

Per dipendenti occupati devono intendersi quelli assunti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Riguardo al parametro dei dipendenti, ulteriori informazioni possono essere desunte dall'allegato al D.M. 18.09.1997 e dallo schema riportato di seguito:

Nota Bene: Ai fini del calcolo Ula i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di Ula in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio: qualora il contratto di riferimento prevede la prestazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0.5 Ula per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 Ula per il periodo di lavoro.
(Fonte: Il Sole 24ore, Guida alle novità del commercio, 1998, pag. 47)

1.5.2 Composizione della compagine sociale e diritti di voto

Se costituita sotto forma di società di capitali, la composizione è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

1.5.3 Parametri dimensionali delle piccole e medie imprese nuove

(costituite non oltre 1 anno prima della data di sottoscrizione della domanda)

I parametri:

numero di unità lavorative, composizione della compagnia sociale o dei diritti di voto ed il totale di bilancio, sono quelli risultanti alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Pertanto, in questo caso, non si considera il fatturato realizzato.

Capitolo secondo

IL MODULO PER LA DOMANDA

2.1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello da utilizzare evidenzia i campi obbligatori, fornendo semplici e chiare annotazioni e riportando sul modello stesso, oltre ad alcune notizie utili alla sua corretta compilazione, anche prospetti e tabelle da compilare obbligatoriamente.

Si raccomanda di diffidare delle versioni di modulistica prodotte da soggetti diversi da quelli sopra elencati, nonché di quelle pubblicate dalla stampa, anche se specializzata, o di controllarne, comunque, la conformità con la versione ufficiale pubblicata dalla Regione.

Pertanto, poiché il modulo deve essere conforme allo schema allegato al Bando di cui innanzi, onde evitare rischi di non ammissibilità per un fatto meramente formale, si consiglia di utilizzare esclusivamente la modulistica ufficiale riportata nel bando predetto e riprodotta anche in appendice alla presente guida, oppure quella distribuita presso gli sportelli delle Camere di Commercio.

La copia del modello sarà, altresì, disponibile sul sito di questa Regione, www.regione.puglia.it, di Infocamere www.infocamere.it/incentivi e sui siti delle rispettive Camere (www.ba.camcom.it, www.br.camcom.it, www.fg.camcom.it, www.le.camcom.it, www.ta.camcom.it).

SEZIONE "A"

2.1.1 "A" - Spazio riservato all'impresa

In testa alla prima facciata del modello vi sono due spazi, uno riservato alla Camera di Commercio ed uno riservato alle imprese per rendere più chiare le istruzioni; si riporta qui di seguito uno stralcio del modulo di domanda:

Lo spazio riportato a sinistra è, come si vede, riservato alla Camera di Commercio che riceve la domanda; lo spazio a destra, invece, deve essere compilato dall'imprenditore, o da persona di sua fiducia all'uopo incaricata, prestando la massima attenzione nel riportare i dati richiesti.

Pertanto, per l'esatta indicazione del numero d'iscrizione al Registro delle Imprese, che attualmente corrisponde al numero di codice fiscale dell'impresa, si consiglia di volersi servire di quello riportato su di un certificato o visura camerale, eventualmente in possesso dell'impresa al momento della compilazione della domanda. Si raccomanda di evitare di riportare numeri a caso pur di riempire il campo; se non si conosce il numero esatto è preferibile lasciare in bianco l'apposito spazio, vi provvederà il personale camerale nella fase della cosiddetta "protocollazione veloce" della pratica ricevuta.

Se per motivi prima evidenziati, la copertura del campo riservato al numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese, può dirsi facoltativa, tale non è quella del campo successivo, relativo all'importo dell'agevolazione.

Infatti, tale importo, che deve necessariamente essere indicato in euro, va specificato obbligatoriamente e deve corrispondere a quello indicato al punto B.2 del modello di domanda.

Infine, il terzo campo, quello relativo al numero dei dipendenti, anche esso obbligatorio, richiede di contrassegnare, comunque, una delle due caselle, anche nel caso in cui l'impresa richiedente non abbia dipendenti.

Si rammenta che non possono essere ammessi ai benefici i soggetti iscrivibili esclusivamente nel R.E.A. (in caso di dubbio, come detto prima, lasciare il campo in bianco); oppure di non considerare iscritta esclusivamente in detto Repertorio l'impresa avente unità locali in provincia diversa da quella in cui è ubicata la sede.

L'importo dell'agevolazione richiesta deve coincidere con quello indicato al punto B2 del modello stesso e deve essere non superiore al 20% del totale dei costi dei beni installati e utilizzati nell'unità locale per cui è compilato il modello di domanda.

N.B. Qualora i dati di fatto relativi all'impresa richiedente siano diversi da quelli risultanti nel Registro delle Imprese, perché gli stessi sono stati di recente modificati, l'imprenditore deve aver cura di riportare nella domanda i dati effettivi, allegandovi una nota che specifichi le variazioni intervenute e non ancora registrate, nonché la copia della ricevuta, rilasciata dall'Ufficio del Registro delle Imprese, attestante l'avvenuta presentazione della denuncia di variazione.

A.1 Denominazione

In caso d'incertezza, l'esatta denominazione dell'impresa può essere desunta da un certificato (o visura) camerale; ovvero, in mancanza di tali supporti informativi, si può chiedere una visura a video presso gli sportelli del Registro delle Imprese.

A. 3 Sede legale

In questo campo va riportato l'indirizzo della sede dell'impresa (sia essa individuale o societaria) e non il domicilio dell'imprenditore; a meno che questo non coincida con quello della sede.

A. 4 Partita iva e codice fiscale

Il Codice fiscale per le imprese individuali è quello del titolare. Qualora il numero di Partita IVA ed il Codice Fiscale coincidano, come quasi sempre per le società, è necessario compilare entrambi i campi, poiché trattasi di campi obbligatori.

Le imprese che, per l'attività che svolgono, non sono tenute ad aprire una partita IVA (per esempio le edicole pure, cioè quelle che vendono solo giornali, e le imprese commerciali delle zone a porto franco) sono esonerate dal compilare tale campo.

A. 5 Numero dei dipendenti

Il dato qui riportato deve esattamente coincidere con quello indicato nello spazio riservato all'impresa, contenuto nel frontespizio del modello di domanda (vedi stralcio del modello prima riprodotto). Questo è un campo obbligatorio e va compilato anche se l'impresa richiedente non ha alcun dipendente.

A. 6 Descrizione dettagliata dell'attività

A.7 Tipo di attività

Oltre all'indicazione obbligatoria dell'attività svolta dall'impresa nell'U.L. per la quale è richiesto il beneficio, che deve anche risultare denunciata all'Ufficio del Registro delle Imprese competente, occorrerà contrassegnare con una croce il tipo di attività prevalente nella tabellina immediatamente successiva (punto A.7).

A. 8 Unità locale interessata dagli investimenti

L'Unità Locale deve essere stata denunciata al REA tenuto dall'Ufficio del Registro delle Imprese della provincia in cui è ubicata l'unità stessa; i quadri vanno compilati obbligatoriamente, anche se l'Unità Locale dovesse coincidere con la sede di cui al punto A.3.

In merito all'indicazione dell'Unità Locale, si evidenzia il caso di coloro che esercitano l'attività di vendita al dettaglio mediante l'impiego di distributori automatici.

Se l'esercente svolge l'attività in un locale destinato esclusivamente alla vendita con distributori automatici, si seguiranno le regole analoghe già richiamate (l'attività non differisce da quella di un qualsiasi rivenditore al dettaglio); qualora, invece, il distributore automatico sia collocato - come di solito - all'interno di un locale di altra impresa o altro locale aperto al pubblico, l'esercente l'attività di vendita con questa modalità indicherà, quale U.L., la sua sede d'impresa, che generalmente coincide col suo domicilio (per esempio distributori ubicati presso stazioni ferroviarie, ecc.).

Come già a suo luogo rilevato, la vendita al dettaglio tramite distributori automatici non rientra tra le attività ammesse agli incentivi nel caso che tali distributori siano collocati in locali non aperti al pubblico.

A. 9 Persona eventualmente indicata dall'impresa...

L'impresa, se lo ritiene, può incaricare un soggetto terzo a seguire l'iter burocratico della pratica relativa alla domanda di agevolazione; tale soggetto può essere anche un dipendente di una associazione di categoria, ovvero un professionista o un suo dipendente. Al riguardo, in caso di richiesta da parte della Camera di Commercio di informazioni e/o documentazioni sulla pratica, l'incaricato può essere sentito anche per le vie brevi (per telefono, per fax o via e mail), tenendo, però, presente che le comunicazioni ufficiali saranno sempre indirizzate alla sede dell'impresa e, eventualmente, per conoscenza, anche alla

persona indicata dall'imprenditore.

SEZIONE "B"

2.1.2 - "B" Dati relativi ai beni acquistati

B.1 Descrizione dei costi

La descrizione dei beni deve essere quanto più possibile analitica, evitando di utilizzare solo sigle alfanumeriche; ciò allo scopo di consentire al personale dell'ufficio istruttore di verificare la natura dei beni e la loro "stretta" attinenza all'attività d'impresa esercitata dal richiedente, nonché di accorciare i tempi dell'istruttoria, evitando anche la laboriosa corrispondenza tra "Camera" ed Impresa. Qualora lo si ritenga opportuno, potrà essere allegata all'istanza una dichiarazione dell'imprenditore per specificare meglio la tipologia del bene ed il suo utilizzo strumentale per l'impresa.

A titolo di esempio, si riporta la parte del modello di domanda di cui ci stiamo, al momento, occupando:

Nell'ipotesi in cui lo spazio della tabella B.1, previsto per l'elencazione dei beni acquistati, non sia sufficiente, l'impresa dovrà riportare gli altri beni nell'intercalare all'uopo predisposto ed allegato alla presente guida, reso anche disponibile presso le Camere di Commercio, oltre che sulle altre fonti precedentemente indicate.

Detto intercalare, regolarmente intestato all'impresa richiedente, datato e firmato dall'imprenditore, dovrà essere allegato alla domanda senza dovervi apporre ulteriore marca da bollo.

Ove ricorra tale necessità, ci si accerti che il totale da riportare al punto B.2 comprenda anche l'ammontare dei costi elencati nel modello aggiuntivo; pertanto, si avrà cura di riportare nell'ultima riga utile dell'elenco B.1, prima del "TOTALE DEI COSTI", il totale (parziale) dei costi elencati nel predetto foglio aggiuntivo (Allegato n.1).

Si rammenta che nella colonna "descrizione analitica dei beni oggetto della richiesta d'agevolazione" vanno elencati solo i beni installati presso l'U.L. di cui al punto A.7. per i quali si richiedono le agevolazioni fiscali.

Si riporta alla pagina seguente il modello da utilizzare come intercalare.

B. 2 Agevolazione richiesta

L'importo dell'agevolazione richiesta non deve superare il 20% del totale dei costi elencati nella tabella B.1 (e nell'eventuale intercalare) e deve, comunque, coincidere con l'importo indicato nel riquadro obbligatorio, riservato alle imprese, posto in alto a destra in apertura della domanda.

Il limite dell'agevolazione richiesta è di 100.000 EURO, pari a lire 193.627.000, nel triennio; tale limite, per chi presenta più moduli relativi ad altrettante Unità Locali, riguarda il totale delle agevolazioni richieste, tenuto conto di tutte le domande presentate e degli altri aiuti de minimis ricevuti nel triennio antecedente la data di concessione dei contributi di cui al presente bando.

Quanto alla descrizione dei costi, nel caso in cui sia stato concordato tra l'acquirente ed il fornitore un prezzo complessivo per una pluralità di beni descritti con una formula onnicomprensiva (per es., "attrezzature varie"), nella domanda sarà indicato il bene o i beni che possono usufruire dell'agevolazione, beni che saranno evidenziati singolarmente dal fornitore, con i relativi importi, nella quietanza relativa alla fattura da allegare alla domanda di accesso.

SEZIONE "C"

2.1.3 - "C" Dati relativi ad eventuali aiuti "de minimis"

C.1 Schema aiuti de minimis ricevuti nel triennio precedente la spedizione della domanda.

Se nel triennio precedente la data di spedizione della domanda ha beneficiato di agevolazioni ed aiuti del tipo "de minimis", eventualmente concessi, esclusi quelli previsti dall'art.11 della legge 449/97 e dagli artt. 53 e 54 della legge 448/98, ha l'obbligo di indicarli nella tabellina appositamente riprodotta nel modello.

Il tasso di conversione Lira/Euro da applicare per gli aiuti concessi a partire dal 1999 è pari a 1936,27.

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (regolamento CE n.69/2001 della Commissione del 12/01/2001 relativo agli aiuti de minimis pubblicato nella G.U.C.E. serie L 10 del 13/01/2001), prevede di poter ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de minimis, per un importo complessivamente non superiore a 100.000 EURO, nel triennio decorrente dalla concessione del primo aiuto de minimis.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente abbia ottenuto altri contributi che gli fossero concessi in regime de minimis entro la data di concessione del presente incentivo di cui abbia avuto conoscenza dopo la presentazione della domanda, pena l'esclusione dalle agevolazioni, li dovrà comunicare tempestivamente (entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza) a mezzo raccomandata A.R., utilizzando l'apposito modulo allegato n. 2 al presente bando e che di seguito si riporta:

2.2 ULTIMA PAGINA DEL MODELLO DI DOMANDA

2.2.1 "Dichiara inoltre"

Si richiama l'attenzione delle imprese (e/o dei loro incaricati) cui sono rivolte le presenti istruzioni, sull'importanza che rivestono le dichiarazioni finali contenute nell'ultima pagina del modello di domanda e sulle responsabilità penali che potrebbero derivare al titolare dell'impresa nel caso sottoscrivesse dichiarazioni non veritiere.

Si riporta, a tal proposito, l'art. 496 del codice penale relativo a false dichiarazioni sulla identità o sulle qualità personali o di altri: "Chiunque fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni ad un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a EURO 516 (Lire un milione)".

Si ricorda, inoltre, che la mendace dichiarazione è anche causa di non ammissibilità o di revoca della concessione.

Si richiama l'attenzione dell'imprenditore che sottoscrive tali dichiarazioni, sull'importanza che le stesse rivestono anche sotto il profilo penale.

Vedi, a tal proposito, i punti del "DICHIARA INOLTRE":

- "che i beni elencati al punto B.1 sono iscritti nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili - o si è ottemperato alle disposizioni del D.P.R. n.435 del 7 dicembre 2001 - e che, per i beni stessi, l'impresa non ha usufruito di altre agevolazioni di qualsiasi natura;"
- "di aver allegato alla domanda tutta la documentazione richiesta;"

Si precisa che tutta la documentazione richiesta dalle norme (cioè le fotocopie delle fatture e le dichiarazioni liberatorie in originale, dalle quali risulti l'avvenuto pagamento di almeno il 30% dell'importo netto fatturato) deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda, pena la non ammissione ai benefici.

2.2.2 "Si impegna a"

Si rammenta che la Camera di Commercio, nell'ambito delle operazioni di controllo del modulo e dei relativi allegati, può chiedere alle imprese cui è stato concesso il contributo, qualunque informazione ritenuta necessaria per la definizione della pratica.

L'impresa dovrà, quindi, riscontrare, tramite raccomandata A.R., le richieste della Camera di Commercio entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento.

Sempre entro 10 giorni, a decorrere dalla data di conoscenza dell'ottenimento di altri aiuti de minimis dopo la presentazione della domanda, l'impresa deve spedire alla Camera l'allegato n.2 al presente bando, a pena di esclusione dal beneficio.

Con la stessa modalità va comunicato, entro 30 giorni, l'eventuale spostamento dei beni oggetto dell'agevolazione in altra unità locale e tutte le altre notizie inerenti l'attività dell'impresa per le quali vige l'obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese (cessazione dell'attività, cessione, donazione, affitto, variazione denominazione, cambio indirizzo della sede o della U.L., ecc.). Tale obbligo permane per i tre anni successivi alla data di concessione dell'indennizzo.

2.2.3 Autentica della firma

In base alle disposizioni previste nel T.U. D.P.R. 445/2000, l'autentica della firma sul modulo di domanda d'incentivo non è richiesta, purché il richiedente allegghi alla domanda la copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità.

A tal proposito si ricorda che, per effetto dell'art.35 del T.U. D.P.R. 455/2000, ai fini del riconoscimento dell'identità dei sottoscrittori, sono dichiarati equipollenti alla carta d'identità i seguenti documenti personali:

il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia del titolare del documento e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

Nel caso di soggetto collettivo con più legali rappresentanti è sufficiente la firma di uno soltanto di questi.

2.3 - Modalità di presentazione

La domanda di ammissione agli incentivi fiscali non può, per alcuna ragione, essere presentata agli sportelli della Camera di Commercio, pena il rigetto e la restituzione della stessa all'impresa interessata. La domanda redatta utilizzando il modello ufficiale, corredato della documentazione richiesta, deve essere "spedita" alla Camera di Commercio competente, esclusivamente a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, in data non antecedente al 13 maggio 2002, pena la restituzione del plico al mittente.

Sulla busta deve essere indicato, inoltre, il mittente e la dicitura:

"Art. 11, legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Incentivi fiscali per il commercio".

Si rammenta che, a pena di esclusione, debbono essere spediti tanti plichi per quante sono le domande indirizzate alla Camera; pertanto, non sarà consentito agli studi professionali o alle Associazioni di categoria, a cui l'impresa interessata potrebbe essersi rivolta per essere coadiuvata nella compilazione della domanda, spedire un plico contenente più di una domanda di incentivo.

2.3.1 Camera di Commercio competente a ricevere il modulo

Competente alla ricezione delle domande è la Camera di Commercio della provincia nella cui circoscrizione territoriale è ubicata l'unità locale nella quale sono installati e/o utilizzati i beni agevolati.

Nella domanda di agevolazione - nel riquadro obbligatorio in alto a destra, nella prima pagina del modello - va, però, indicato il solo numero del Registro delle Imprese (che dal 06.12.2001 corrisponde al codice fiscale).

Si ricordi che la domanda erroneamente spedita ad una Camera di Commercio diversa da quella competente comporta la restituzione della stessa all'impresa richiedente.

Si riportano di seguito gli indirizzi delle sedi delle Camere di Commercio della Regione Puglia:

C.so Cavour, 2 70121 BARI

V. Bastioni Carlo V, 4 72100 BRINDISI

Via Dante, 27 71100 FOGGIA

V.le Gallipoli, 39 73100 LECCE

V.le Virgilio, 19 74100 TARANTO

2.4 - Finalità del modulo

Il modulo è sempre relativo ad una unità locale; pertanto, chi richiede i benefici per beni ubicati in più U.L. deve presentare un modulo per ciascuna di esse.

Se una fattura riporta beni che sono stati, poi, collocati in più U.L., una fotocopia di quella fattura deve essere allegata a tutti i moduli che riportano i beni citati nell'unico documento contabile.

Si ricorda che, fino al momento in cui non saranno chiusi i termini per la presentazione delle domande, l'impresa può inoltrare più richieste per una stessa Unità Locale.

2.5 - Allegati al modulo

Al modulo devono essere allegate le copie fotostatiche delle fatture relative ai beni acquistati. Dette fatture debbono essere quietanzate esclusivamente come segue:

con dichiarazioni liberatorie in originale, rilasciate dai fornitori, con riferimento ai beni oggetto della richiesta di agevolazione, che attestino l'avvenuto integrale pagamento in misura pari o superiore al 30% dei beni stessi;

apponendo sulla copia della fattura il timbro e la firma del fornitore, nonché la data dell'avvenuto pagamento e la dicitura "pagato", "quietanzato" o similari.

Si ribadisce, inoltre, che l'unica forma prevista dal presente Bando per l'invio alla Camera di Commercio sia della domanda d'incentivo che di qualsiasi documento inerente la stessa è esclusivamente la raccomandata con avviso di ricevimento, per cui l'invio tramite fax, e mail, assicurata, posta prioritaria o celere, ecc. non configurano trasmissioni ammissibili.

Nel caso di una fattura cumulativa nella quale, accanto ai beni oggetto di agevolazione siano presenti altri beni forniti all'impresa ma non incentivabili, la dichiarazione liberatoria deve evidenziare chiaramente l'avvenuto pagamento in misura pari o superiore al 30%, per ciascuno dei beni oggetto di agevolazione.

Nel caso di contratto di leasing, tale dichiarazione deve essere rilasciata dalla società di locazione finanziaria; mentre, nel caso di acquisto ai sensi della legge "Sabatini" (la 1329/1965) quietanzerà l'Istituto di credito, secondo quanto previsto nella circolare del 5 marzo 1999.

Non ci pare superfluo rammentare che le fatture di acquisto dei beni agevolabili devono essere state emesse a decorrere da 7.6.1999.

2.6 - CUMULO DI INCENTIVI

Al punto 5, "Divieto di cumulo", del Bando è detto che "L'impresa non può beneficiare per i medesimi beni oggetto delle agevolazioni di cui al presente bando, di altri benefici previsti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi anche gli "aiuti de minimis."

In caso di cumulo, il credito d'imposta è soggetto alla revoca con l'obbligo per l'impresa della restituzione dell'agevolazione, maggiorata del tasso di interesse legale.

E' il caso di aggiungere che l'incompatibilità risiede nell'ottenimento di più agevolazioni e non nell'averle richieste. Infatti l'impresa, pur avendo chiesto diverse agevolazioni, non può sapere in anticipo quale le verrà erogata. Resta inteso che l'aver ottenuto uno degli incentivi esclude automaticamente la legittimità della richiesta o dell'accettazione di ulteriori agevolazioni.

Capitolo terzo

SPESE AMMISSIBILI E MODALITA' DI ACQUISTO DEI BENI

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Le agevolazioni previste dalla normativa in oggetto, sono concesse alle piccole e medie imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio, all'ingrosso e nel settore del turismo (comprese le agenzie di viaggio).

Le spese incentivabili sono quelle relative all'acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica e strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale indicata nel modulo di richiesta delle agevolazioni dove gli stessi sono installati e/o utilizzati.

Detti beni, debbono essere oggetto di ammortamento. Tale precisazione è opportuna, considerato che per i beni di valore inferiore a EURO 516,46 (pari a 1 milione di lire) l'ammortamento non è obbligatorio: ne consegue che per l'acquisto di beni al di sotto di questa soglia non è possibile usufruire degli incentivi se il bene non venga, per l'appunto, portato in ammortamento con le quote previste dalla legge.

L'indicazione che i beni devono essere di nuova fabbricazione esclude, ad esempio, che possa essere oggetto di incentivazione l'acquisto di prodotti di arredamento antico anche se ristrutturati, poiché, anche in questa eventualità, non si tratta di beni nuovi nel senso indicato.

E' espressamente consentito dalla normativa che i beni oggetto di agevolazione possano essere installati ed utilizzati nell'unità locale per la quale l'imprenditore ha avanzato richiesta di agevolazione, oppure in altra unità locale dell'impresa stessa, purché l'eventuale loro spostamento in un'altra unità locale, qualora avvenga nel corso del triennio successivo alla concessione della agevolazione, sia stato comunicato, entro trenta giorni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Camera di

Commercio presso la quale è stata presentata la domanda.

Tale disposizione, che utilizza una logica differente da quella degli strumenti agevolati maggiormente diffusi, secondo i quali il bene agevolato deve essere installato ed utilizzato nell'unità produttiva che ha avanzato la richiesta, deriva da un lato dall'elevata dispersione che presentano in genere le imprese commerciali e turistiche, dall'altro dal fatto che non esiste una diversa incidenza percentuale del livello di agevolazioni in base all'ubicazione e/o alla dimensione aziendale.

Resta, comunque, a carico dell'impresa l'obbligo, relativo ai beni oggetto dell'agevolazione, dell'impossibilità di cederli, alienarli oppure distoglierli dall'uso cui sono destinati, per un periodo di tempo pari a tre anni successivi alla data di concessione, pena la revoca delle agevolazioni.

3.1.1 I beni ammissibili

Il campo dei beni ammissibili all'investimento è molto ampio e può essere suddiviso in 3 categorie per le quali si fa riferimento, in via generale, a quelli elencati nel decreto 31.12.1988 del Ministero delle Finanze, limitatamente al "Gruppo XIX" e alle "Attività non precedentemente specificate"; a questi è stata recentemente aggiunta un'ulteriore categoria, quella degli strumenti informatici.

Si riporta, intanto, per praticità di consultazione, la tabella contenente le categorie di beni ammissibili annunciate:

Come è facile constatare, lo spettro dei beni ammissibili alle agevolazioni riportato nella precedente tabella è molto ampio, si va, dalle dotazioni minime indispensabili per l'esercizio di un'attività commerciale e/o turistica (ad es.: banconi, mobili ed arredi, macchine ordinarie d'ufficio, ecc.) fino ad arrivare ad impianti più complessi (come, per esempio, quello per il riscaldamento ed il condizionamento, l'impianto idrico fognante, quello di allarme, prodotti informatici, ecc...).

Non vengono, inoltre, ignorate le attenzioni che le piccole e medie imprese manifestano sempre di più verso l'impatto ambientale: sono, infatti, ammissibili alle agevolazioni le spese per impianti di depurazione di scarichi nocivi, quali acque e fumi, anche mediante l'utilizzo di reagenti chimici, nonché macchine elettroniche ed elettromeccaniche, computer, sistemi telefonici elettronici ecc...

A seguito delle modifiche introduttive dell'articolo 53 della legge 448 del 1998, al fine di favorire l'introduzione della moneta unica europea (euro) ed il commercio elettronico, le agevolazioni sono state estese anche agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica (come si nota dalla elencazione precedente: numeri di riferimento 17 e 18).

Inoltre, con la legge 488/99 sono stati inclusi i beni strumentali relativi alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa.

Sono, infine, ammissibili anche le spese relative agli acquisti di beni per la prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

3.1.2 Beni non ammissibili

Sono escluse dalle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisto del suolo nonché le relative sistemazioni, per la progettazione e gli studi, per l'acquisto e la costruzione di fabbricati e opere murarie di qualsiasi tipologia, nonché tutto ciò che non sia ritenuto strettamente pertinente ed indispensabile per l'esercizio dell'attività.

Non sono, inoltre, agevolabili i costi per l'acquisto di scorte, autovetture, autoveicoli e beni oggetto di autofatturazione. Si ricordi, al riguardo, che per gli esercenti attività di vendita su aree pubbliche non

sono agevolabili le spese per l'acquisto del mezzo (anche se trattasi di veicolo "speciale") mediante il quale viene esercitata l'attività commerciale di vendita.

Sono, invece, compresi tra i beni incentivabili tutti i beni strumentali che vengono impiegati nell'attività dell'azienda (per esempio, la macchina per il caffè, la piastra di cottura, la friggitrice, ecc., negli esercizi pubblici e nelle imprese turistiche).

E', altresì, esclusa la possibilità di agevolare le spese relative a qualunque forma di consulenza, di promozione, di gestione e quelle relative alla manutenzione.

Qualora ci si trovi di fronte a particolari tipologie di spesa, la loro ammissibilità deve essere valutata sulla base, da un lato, della riconducibilità del bene oggetto di spesa ad una delle tre tabelle di coefficienti d'ammortamento sopra esposte e, dall'altro, alla loro natura di bene strumentale, nonché, in ultimo, alla stretta pertinenza all'attività svolta nell'unità locale per la quale si è avanzata la richiesta di agevolazioni. Gli impianti elettrici ed idrici sono ammissibili alle agevolazioni solo se portati in ammortamento sotto la categoria degli impianti generici o specifici di cui al gruppo XIX, punti 4 e 5 della tabella pubblicata nel decreto del Ministero delle Finanze del 31/12/88 (sopra riportata); sono, naturalmente, escluse le opere murarie ed i materiali di consumo ad esse inerenti.

Le disposizioni attuative della normativa in oggetto consentono una sorta di retroattività delle spese ammissibili; è, infatti, consentito far rientrare nel regime di agevolazione le spese integralmente fatturate a partire dal 7 giugno 1999.

Non sono, invece, ammissibili le spese fatturate, anche in maniera parziale, anteriormente a tale data.

L'importo totale dell'investimento da agevolare verrà determinato tenendo conto del costo dei singoli beni, così come comprovato da idonei giustificativi di spesa, al netto dell'IVA ed eventuali altre imposte, spese notarili, interessi passivi, costi d'imballaggio e trasporto, materiali di consumo ed ogni altro onere accessorio.

L'ammontare complessivo del costo dei beni oggetto dell'investimento, come sopra determinato, rappresenta la base sulla quale viene calcolato l'importo dell'incentivo.

Per rendere più agevole all'imprenditore l'orientamento circa la possibilità di avanzare la richiesta di agevolazione per i beni strumentali acquistati dall'azienda per l'esercizio dell'attività d'impresa, in appendice alla presente guida è stato pubblicato un elenco alfabetico di beni per i quali è stata riconosciuta dal Comitato Tecnico nazionale l'ammissibilità o meno alla concessione, relativamente ai precedenti bandi ministeriali.

3.2 - MODALITA' D'ACQUISTO DEI BENI STRUMENTALI

Gli acquisti dei beni strumentali necessari per l'esercizio dell'attività esercitata dall'impresa possono essere effettuati secondo diverse modalità; in particolare:

acquisto diretto

vendita con riserva della proprietà

acquisto con pagamento dilazionato secondo la procedura prevista dalla legge "Sabatini", la n. 1329 del 28.11.65

locazione finanziaria (leasing).

a) L'acquisto diretto è la forma maggiormente utilizzata nella pratica commerciale per l'acquisto di beni e si concretizza sostanzialmente in un pagamento pronta cassa a fronte della relativa fattura emessa dal fornitore dei beni. Le altre tipologie di acquisto previste dalla normativa consentono all'impresa una determinata rateizzazione dell'esborso finanziario necessario per l'acquisto dei beni, consentendo, d'altro lato, l'immediata disponibilità del bene acquistato.

b) L'acquisto a rate è, sostanzialmente, una vendita con riserva di proprietà così come disciplinata dall'art. 1523 del C.C.. In questo caso il compratore acquista la piena proprietà dei beni solo dopo il pagamento dell'ultima rata, assumendone il possesso ed i rischi conseguenti all'eventuale perimento

della cosa sin dalla data della stipula del relativo contratto di compravendita.

c) Acquisto con le modalità previste dalla legge "Sabatini". Tale legge prevede la concessione di contributi in conto interesse per l'acquisto di macchinari nuovi di fabbrica; al suo interno viene disciplinata una forma di acquisto particolare che si realizza tramite un pagamento dilazionato mediante rilascio di effetti a fronte di un determinato contratto di compravendita.

Si sostanzia, in pratica, in una operazione di sconto di effetti (pagherò o tratte accettate) rilasciati dagli acquirenti, con scadenze non inferiori a 12 mesi, né superiori a 60, dalla data di emissione, ed emessi a fronte di operazioni di compravendita assistite da riserva di proprietà e/o da privilegio.

La legge 449/97, all'art. 11, fa propria questa particolare procedura di acquisto, con l'esclusione della parte agevolativa vera e propria: pertanto, i beni oggetto di agevolazione potranno essere acquisiti anche attraverso il rilascio ed il conseguente sconto di effetti, purché il richiedente rinunci alla prevista agevolazione sul tasso d'interesse. Non è, infatti, consentito, per gli stessi beni, cumulare le agevolazioni della legge 449/97 con altre, comprese quelle previste dalla legge 1329/65.

d) L'acquisto mediante locazione finanziaria (leasing) è una classica operazione di finanziamento a medio o lungo termine, consistente in un contratto di locazione di macchinari e attrezzature tra una società finanziaria che acquista i beni ed un'impresa che li utilizza a fronte della corresponsione di canoni periodici. Tale tipologia di acquisizione consente alle imprese di disporre immediatamente dei beni necessari allo svolgimento dell'attività produttiva senza essere costrette ad immobilizzare ingenti capitali per il loro acquisto.

Ai fini della presentazione della richiesta di agevolazione e della conseguente concessione del contributo, l'impresa richiedente deve aver effettuato pagamenti, nel caso di acquisto diretto, oppure corrisposto canoni o rate, nel caso di leasing o vendita con riserva di proprietà, per ciascun bene agevolato, per almeno il 30% del costo agevolabile (al netto degli interessi).

Qualora, nel caso del leasing, il richiedente l'agevolazione non abbia potuto pagare le rate necessarie per coprire la richiesta quota del 30%, può riscattare il bene pagando l'intero prezzo. In tale ipotesi, il bene, pur se acquistato non direttamente dal produttore (o fornitore), deve comunque essere considerato acquisto di bene nuovo di fabbrica perché trattasi dell'identico bene che il soggetto acquirente, cui era stato concesso in leasing, aveva già in uso.

3.2.1 L'attestazione del pagamento

L'attestazione dell'avvenuto pagamento per almeno il 30% del costo agevolabile dei singoli beni, deve essere comprovata attraverso idonei giustificativi di spesa che consistono:

- in fotocopie di fatture con quietanza in originale (ovvero sulla fotocopia va apposto il timbro e la firma del fornitore, nonché la data dell'avvenuto pagamento e la dicitura "pagato", "quietanzato" o similari), oppure, nel caso di acquisto diretto, in copie di fatture accompagnate da apposite dichiarazioni originali di pagamento rilasciate da ciascun fornitore;
- in dichiarazioni liberatorie originali rilasciate dalla società di locazione finanziaria;
- in dichiarazioni originali rilasciate dall'Istituto di Credito presso il quale sono stati scontati gli effetti, nel caso di acquisto mediante sconto di effetti.

Nel caso di locazione finanziaria, per la determinazione del costo agevolabile di ciascuno dei beni oggetto della fatturazione a cui commisurare la percentuale del 30%, si dovrà fare riferimento alla fattura intestata dal fornitore alla società di leasing (se si fa, invece, riferimento ai canoni del leasing, gli interessi dovranno essere scorporati).

Nel caso di acquisto effettuato mediante sconto di effetti, per il rispetto della predetta quota, si fa riferimento al pagamento degli effetti che, comunque, debbono essere stati emessi per l'intero importo del bene.

Qualora, a fronte della fattura emessa dal fornitore del bene via sia stato un pagamento parziale, ai fini della concessione del contributo spettante l'impresa dovrà essere in possesso di una dichiarazione

originale con la quale il fornitore attesti che l'importo dei pagamenti ricevuti è pari o superiore al 30%.

3.3 - LA REVOCA DELL'AGEVOLAZIONE

3.3.1 Ipotesi di revoca

Le agevolazioni concesse in base all'art. 11 della legge n. 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni sono revocate dalla Regione nelle ipotesi previste dal Bando.

Le ipotesi di revoca previste dal Bando sono le seguenti:

1. quando i beni oggetto di agevolazione siano stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;
2. quando l'impresa non abbia comunicato alla Camera di Commercio, entro 30 giorni, l'utilizzo dei beni agevolati presso altra unità locale dell'impresa stessa, ovvero, se l'impresa svolge attività stagionale, non abbia comunicato alla "Camera", entro lo stesso termine, l'avvenuto temporaneo deposito dei beni agevolati in luogo diverso da quello in cui è ubicata l'unità locale;
3. nel caso in cui l'impresa abbia usufruito, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione di cui al presente bando, di altre agevolazioni, previste sotto qualsiasi forma, ivi inclusa la categoria de minimis;
4. quando, a seguito di controlli ispettivi, al contrario di quanto dichiarato dall'impresa nella domanda, si sia verificata l'insussistenza delle condizioni necessarie per l'accesso alle agevolazioni;
5. l'impresa abbia cessato l'attività, ovvero il richiedente l'agevolazione abbia ceduto, donato o dato in affitto l'azienda o l'unità locale interessata a soggetto privo dei requisiti richiesti dal presente bando;
6. dopo la concessione la Camera accerti che l'impresa non ha comunicato i benefici de minimis ottenuti dopo la presentazione della domanda.

3.3.2 Restituzione somme

La revoca della concessione comporta la restituzione delle somme indebitamente fruite.

Ai fini della restituzione delle agevolazioni revocate, si precisa che, qualora la revoca venga disposta per le inadempienze di cui al punto 3.3.1, in particolare per azioni o fatti addebitabili al beneficiario, l'impresa dovrà restituire l'incentivo ricevuto, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione del credito d'imposta.

In tutti gli altri casi, la restituzione dell'agevolazione comporta la maggiorazione di un interesse pari al tasso di interesse legale.

A proposito di interessi, si fa notare che tale onere dovrà, ovviamente, essere applicato solo se l'impresa ha già ricevuto la concessione dell'incentivo e solo a decorrere dalla data in cui ne ha beneficiato.

Ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi.

Si evidenzia che il richiedente l'agevolazione può incorrere in sanzioni di natura penale qualora, per esempio, la sua domanda contenga certificazioni o dichiarazioni attestanti fatti o circostanze non corrispondenti al vero; in questi casi chi li ha rilasciati e/o utilizzati è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.164 a 51.645 EURO, in lire da 10 a 100 milioni (cfr. con quanto affermato nel cap. Il dove è stato riportato il contenuto dell'art. del c.p.).

La decisione dell'avvenuta revoca del contributo concesso è comunicata "immediatamente" dalla Camera di Commercio al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

NATURA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

4.1 - NATURA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

4.1.1 Il credito d'imposta

La tipologia di incentivazione prevista dal legislatore per i settori del commercio e del turismo all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede l'utilizzo della leva fiscale sotto forma di credito di imposta, ovvero la possibilità di riconoscere un beneficio economico collegato alla posizione fiscale del soggetto a fronte di una politica aziendale volta allo sviluppo e alla realizzazione di specifici programmi di investimento.

Tale forma di incentivazione consente agli imprenditori di utilizzare il contributo loro assegnato attraverso l'utilizzo di "bonus" fiscali che possono essere utilizzati come "buoni sconto" in sede di versamenti di imposta e dei contributi previdenziali.

La misura massima dell'agevolazione concedibile, indipendentemente dalla dimensione o dalla localizzazione aziendale, è pari al 20% del costo complessivo dei beni oggetto di investimento ed ammissibili alle agevolazioni, al netto ovviamente dell'IVA ed eventuali altre imposte, spese notarili, interessi passivi, costi d'imballaggio e trasporto, materiali di consumo, ecc.

1936,27) sono pari a Lit. 193.627.000.

Pertanto, l'agevolazione massima concedibile ai sensi della legge n. 449 del 1997, art. 11, è pari al 20% delle spese ritenute ammissibili e comunque non oltre l'importo di Lit. 193.627.000.

Tale fattore consente agevolazioni fino a circa 968 milioni di lire di investimento che, per la maggior parte delle imprese commerciali e turistiche, rappresentano impegni di entità medio alta.

4.2 - MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

L'agevolazione concessa alle imprese beneficiarie deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi e il "bonus" può essere utilizzato, a seconda dei casi, in unica soluzione o in più soluzioni; comunque, non oltre il quarto esercizio successivo a quello in cui il contributo viene concesso.

In particolare, per quanto riguarda le modalità ed i criteri di funzionamento della normativa in oggetto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni.

Il suddetto credito di imposta può essere fatto valere, ai fini fiscali o contributivi, con le modalità previste dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive disposizioni attuative, attraverso compensazione, utilizzando il modello "F24", codice tributo 6703.

APPENDICE